REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 66/2012 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ([1]), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione ([2]) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili. Esso dispone che i volatili che rientrano nel suo campo d'applicazione possono essere importati nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi o dalle loro parti elencati nel suo allegato I.

(2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2007 fa riferimento ai paesi terzi o alle loro parti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE della Commissione ([3]), dai quali sono autorizzate le importazioni di pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti.

(3) La decisione 2006/696/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ([4]). Occorre quindi sostituire i riferimenti a tale decisione contenuti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2007 con riferimenti al regolamento (CE) n. 798/2008.

(4) Inoltre, l'Argentina che chiesto alla Commissione di autorizzare le importazioni nell'Unione di determinati volatili allevati in cattività conformemente al regolamento (CE) n. 318/2007. Un'ispezione effettuata in Argentina dall'Ufficio veterinario e alimentare della Commissione, in cui sono stati esaminati anche i provvedimenti adottati da tale paese terzo, ha dimostrato che l'Argentina fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità alle norme dell'Unione richiesta per le importazioni nell'Unione di detti volatili.

(5) L'Argentina figura attualmente nella tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Tuttavia, da questo paese terzo non sono consentite le importazioni di pollame da riproduzione o da reddito diverso dai ratiti. Occorre quindi inserire l'Argentina separatamente nell'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2007.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

([1]) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
([2]) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.
([3]) GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.
([4]) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

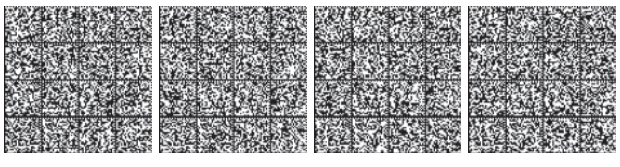

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI DA CUI SONO AUTORIZZATE LE IMPORTAZIONI DI VOLATILI ALLEVATI IN CATTIVITÀ

1. Paesi terzi o parti dei medesimi elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) 798/2008 della Commissione (*), ove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per il pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP);

2. Argentina.

(*) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.»